



## ORDINANZA DEL SINDACO

N. **143** ..... del **22 OTT 2025**

Prot. RK/2025/0013807

del 22/10/2025

### **IL SINDACO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Oggetto: disposizioni per la limitazione dell'accesso, transito e circolazione nei giardini, nei parchi, nelle ville storiche e nei cimiteri, sull'intero territorio capitolino per la giornata del 23 ottobre 2025 e fino a cessazione dell'allerta arancione per vento. Limitazione della circolazione su alcune strade cittadine.</b></p> <p>Il Direttore della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde<br/>Valerio Sarcone</p> <p>Il Direttore del Dipartimento Protezione Civile<br/>Giuseppe Napolitano</p> <p>Il Capo di Gabinetto<br/>Alberto Stancanelli</p> <p>Visto<br/>Il Segretario Generale<br/>Rosa Iovinella</p> | <p><b>Premesso che:</b></p> <p>in data 22/10/2025, con nota prot. n. U1043062, la Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, ha diramato l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 25075 del 22/10/2025 con indicazioni che: <i>dal primo pomeriggio di domani, giovedì 23.10.2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: Venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui settori appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte</i> sui settori <b>A</b> – Bacini Costieri Nord, <b>B</b> Bacini Medio Tevere, <b>C</b> Appennino di Rieti, <b>D</b> Bacini di Roma.;</p> <p>con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 30 del 15.02.2024, è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile di Roma Capitale – edizione 2024 -, il cui “Fascicolo 2”, dedicato al rischio idraulico, contiene una sezione dedicata al “rischio vento” che, in relazione all'allerta arancione contempla, oltre che la convocazione del Centro Operativo Comunale, anche l'adozione di ordinanze finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, correlata al rischio atteso;</p> <p>in data 22/10/2025, a seguito del su citato Avviso n. U1043062 della Regione Lazio, con nota prot. RK 13803 è stata convocata una riunione per la valutazione dell'evoluzione dello scenario meteo, presso il Dipartimento della Protezione Civile, fermo che con nota prot. N. RK/13800/2025, è stato diramato a tutte le strutture capitoline operative e di supporto, di cui alla D.G.C. 215/2021, l'allerta “arancione per vento”, richiedendo l'espletamento delle attività di rispettiva competenza. Inoltre, in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 è stata attivata –con riferimento al rischio indicato nel predetto bollettino di allerta- l'informazione sugli scenari di rischio e l'invito all'adozione delle buone prassi di autoprotezione, mediante tutti i canali divulgativi di cui l'Amministrazione.</p> <p><b>Considerato che:</b></p> <p>il Sindaco, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, adotta i provvedimenti contingibili e urgenti, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione civile Costituita all'interno dell'Ente;</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



è necessario adottare, a carattere precauzionale, un provvedimento di limitazione della pratica delle aree all'aperto: dalla chiusura dei cimiteri al divieto di accesso, transito o circolazione, per lo svolgimento di attività ludico ricreative, alle aree verdi, ai giardini, ai parchi e alle ville storiche sull'intero territorio capitolino; dalla limitazione delle attività nelle aree sottostanti ai carichi sospesi ed alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta, a mirati interventi di limitazione della circolazione e di conformazione delle modalità di svolgimento di alcune attività all'aperto;

è stata data comunicazione preventiva al Prefetto, per le vie di urgenza, del proponimento di adottare la presente Ordinanza, con nota RK/2025/13805 del 22/10/2025;

**Visti:**

il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 recante "Codice della Protezione Civile";  
D.G.C. 15.02.2024, n. 30 recante "Piano di Protezione Civile di Roma Capitale - Aggiornamento 2024";  
l'articolo 54 del TUEL;  
lo Statuto di Roma Capitale;  
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

**ORDINA**

Precauzionalmente, dal primo pomeriggio di domani, giovedì 23.10.2025, e per le successive 24 ore:

1. la chiusura di tutti i cimiteri cittadini (fatte salve le eccezioni contemplate al successivo punto 4);
2. il divieto di accesso, transito o circolazione, per lo svolgimento di attività ludico ricreative, alle aree verdi, ai giardini, ai parchi e alle ville storiche sull'intero territorio capitolino;
3. il divieto di svolgimento di qualunque attività, già preventivamente autorizzata, nelle aree sottostanti ai carichi sospesi ed alla chioma delle alberature e nel raggio di loro potenziale caduta;
4. l'interdizione della circolazione lungo le strade e relative pertinenze le cui alberature versano in un significativo stato di compromissione, perché censite in classe "D", ovvero perché manifestanti evidenze di oggettivo pericolo di caduta, rilevabili a vista; tanto con salvezza dei privilegi di circolazione per i mezzi di emergenza e soccorso e fatto salvo il diritto di circolazione di quanti debbano lasciare o raggiungere le loro residenze o domicili, il proprio luogo di lavoro e di occupazione (compresi gli esercizi commerciali e le scuole) se all'interno delle predette strade o altre aree interdette, raccomandandosi che ciò avvenga seguendo i percorsi più brevi e meno esposti, comunque nel rispetto delle più accorte regole di autoprotezione;
5. agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche o comunque all'aperto ed a quanti effettuino attività aggregative di qualunque genere sulle stesse – comunque in luoghi ed aree diversi da quelle oggetto di interdizione e lontane dal raggio di potenziale caduta di alberature o altri carichi sospesi- di evitare di aprire le tende e le coperture e di provvedere al corretto ancoraggio delle strutture mobili, monitorandone l'efficacia e la tenuta, provvedendo al tempestivo smontaggio, quando dall'impatto del vento delle stesse si palesino evidenze di potenziali cedimenti o distacchi.

Tanto fino alla cessazione dell'allerta "*arancione per vento*", e salvo che per tale giornata non venga diramata prosecuzione del medesimo stato di allerta.

**RACCOMANDA**

**alla cittadinanza di non esporsi a rischi e adottare i comportamenti di autoprotezione qui di seguito descritti:**

1. **evitare, se possibile, di sostare all'aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento;**
2. **cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così di essere colpiti dall'eventuale caduta di oggetti;**



3. fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, carichi sospesi, strutture espositive o commerciali temporanee, nei termini prescritti nella presente ordinanza e nel rispetto delle norme tecniche di uso o impiego;
4. evitare l'attraversamento e la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade;
5. prestare cautela nell'avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli;
6. prestare cautela alla guida di autoveicoli –specie se telonati e caravan- e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento, all'occorrenza, fermarsi;
7. tenersi informati sull'evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità.

## DISPONE

che il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento Tutela Ambientale, il Dipartimento Protezione Civile, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e le Direzioni Tecniche dei Municipi - per quanto di rispettiva competenza – garantiscano un presidio rafforzato per l'osservazione, la vigilanza e l'attuazione degli interventi necessari alla mitigazione del rischio, attuando le misure dispositivo della presente ordinanza, indipendentemente dalla durata della convocazione del C.O.C.;

che i Comandi di Gruppo di Polizia Locale, in conseguenza delle risultanze dinamiche della predetta azione di vigilanza rafforzata, anche in relazione alle segnalazioni di rischio per alberature indicato dalle Direzioni Tecniche dei rispettivi Municipi o del Dipartimento Tutela Ambientale, attuino le attività di chiusura delle strade dove sia censita la presenza di alberature in classe "D", assicurando percorsi alternativi per i mezzi di trasporto pubblico, facilitino la fluidificazione e sicurezza della circolazione e –ove possibile se lo stato dei luoghi lo consenta- individuino percorsi di transito protetti in favore dell'utenza, del caso adottando specifici provvedimenti di carattere gestionale, a norma del D.Lgs. n. 285/1992 in attuazione della presente ordinanza;

che il Dipartimento Politiche Sociali e Salute intensifichi la vigilanza territoriale in vista della migliore salvaguardia delle persone senza fissa dimora, del caso ampliando la rete di accoglienza per le stesse e per gli altri soggetti versanti in condizione di fragilità, con speciale riguardo alle aree costiere ed all'Idroscalo di Ostia;

che, alla scadenza della parte dispositiva della presente ordinanza, per rispettiva competenza, il Dipartimento Lavori Pubblici, il Dipartimento Tutela Ambientale, il Dipartimento Mobilità, il Dipartimento Protezione Civile, AMA, le Direzioni Tecniche dei Municipi interessati, verifichino, con osservazione empirica, che gli effetti del vento non abbiano comportato persistenza di pericolo, procedendo alla progressiva rimozione delle limitazioni poste in ragione dell'osservata inesistenza di evidenza di rischio persistente;

che venga fornita informazione in riferimento all'allerta "arancione" alla cittadinanza anche mediante la messaggistica di info-mobilità a cura del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – in collaborazione con Roma Servizi per la Mobilità e ATAC;

che il presente provvedimento venga trasmesso al Presidente della Regione Lazio, al Prefetto di Roma, a tutte le strutture capitoline, ad AMA, ad ATAC, a Roma Servizi per la Mobilità, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, al comando provinciale dei Vigili del Fuoco e a tutte le forze dell'ordine ed alla Direzione Emergenza, Protezione Civile, NUE 112, della Regione Lazio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, sez. Roma nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo

Il Sindaco  
Roberto Gualtieri